



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Tit. III.01

Decreto Rettorale 2992 del 18/05/2012

Oggetto: Modifica del Regolamento Didattico d'Ateneo: modifica della Parte I – Norme Comuni. Decorrenza A.A. 2011-2012.

Il Rettore

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 95;

VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”;

VISTO il D.M. 4 agosto 2000 concernente la “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;

VISTO il D.M. 28 novembre 2000 concernente la “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie”;

VISTI i Decreti Interministeriali 2 aprile 2001 concernenti la “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie” e la “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie”;

VISTO il Decreto Interministeriale 12 aprile 2001 concernente la “Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza”;

VISTO il Decreto Rettorale n. 798 del 26 settembre 2001 ed il Decreto Rettorale di integrazione n. 829/bis del 28 settembre 2001, relativi all'emanazione del regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Torino e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare la Parte I - “Norme Comuni”, di cui al Decreto Rettorale di modifica n. 425 del 20 giugno 2003;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTA la deliberazione n. 14/2006/VI/1, assunta dal Senato Accademico in data 10 luglio 2006 e relativa alla definizione delle Linee di Programmazione 2007-2012 in cui viene definito un Piano di rinnovamento dei Sistemi Informativi dell’Università degli Studi di Torino;

VISTI i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 concernenti la “Determinazione delle classi delle lauree universitarie” e la “Determinazione delle classi di laurea magistrale”;

VISTO il Decreto Ministeriale 3 luglio 2007, prot. n. 362/2007 “Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 – definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009”;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, “Definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)”;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386 “Definizione delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)”;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506 “Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 2, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 – individuazione di parametri e criteri (indicatori) per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dell’attuazione dei programmi delle Università”;

VISTO il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544 “Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca Dati dell’offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270”;

VISTO il documento MiUR-CUN del 14 novembre 2007, denominato “Criteri per una valutazione omogenea degli ordinamenti didattici dei corsi di studio formulati ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270”;

VISTO il Decreto Rettorale n. 3450 del 5 giugno 2008 avente ad oggetto: “Modifica ed integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo – Modifica della Parte I – Norme Comuni (adeguamento al D.M. 270 del 22 ottobre 2004 ed i successivi DD.MM. del 16 marzo 2007 concernenti le classi delle lauree universitarie e le classi di laurea magistrale) – a.a.2008/2009”;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

VISTO il Decreto Rettorale n.1293 del 25 marzo 2010 avente ad oggetto: “Regolamento Didattico di Ateneo – Modifica della Parte I – Norme Comuni”;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

VISTO il Decreto Ministeriale 22 settembre 2010, n.17 - “Requisiti necessari dei corsi di studio”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 50 del 23 dicembre 2010 - “Definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012”;

VISTO il Decreto Ministeriale 4 aprile 2011, n. 139 - “Attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249 recante regolamento concernente: “formazione iniziale degli insegnanti”;

VISTA la nota MIUR prot. n. 44 del 19 aprile 2011 - “Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 1, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43. DM 23 dicembre 2010, n. 50 (Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2010-2012)”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011, n. 345 – “D.M. relativo agli indicatori per la valutazione dei risultati dell’attuazione dei programmi delle Università per il triennio 2010/2012 (attuazione dell’art. 1-ter, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n.43)”, trasmesso alla Corte dei Conti;

VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza n. 22/SA del 30.09.2011 - Modifica e integrazione del Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Torino – Nuova istituzione dei CORSI DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO in adeguamento al D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, recante il regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e al D.M. n. 139 del 4 aprile 2011 “Attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "formazione iniziale degli insegnanti". Decorrenza a.a. 2011-2012.

Visto l’estratto dal verbale relativo alla seduta del Senato Accademico del 19 dicembre 2011, contenente l’approvazione della modifica della Parte I – Norme Comuni del Regolamento Didattico di Ateneo, e, in particolare, dell’Art. 1 - Ordinamenti degli Studi e dell’Art. 24 - Verifiche del profitto;

VISTA la nota rettoriale prot. n. 8306 dell’8 marzo 2012, concernente la richiesta di valutazione da parte del MIUR-CUN del testo in parola, trasmesso mediante la Banca Dati RAD – D.M. 270;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

VISTO il parere favorevole espresso dal CUN nella riunione del 17 aprile 2012 trasmesso, contestualmente al conseguenziale provvedimento direttoriale, con nota ministeriale prot. n. 1461/2012 del 27 aprile 2012;

TENUTO CONTO che l'efficacia del presente Decreto Rettoriale è subordinata all'aggiornamento della banca dati dell'offerta formativa di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. n. 270/04, predisposta sul sito internet <http://offertaformativa.miur.it>

DECRETA

la Parte I – “Norme Comuni” del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Torino, emanato con il Decreto Rettoriale indicato nelle premesse, è modificata ed integrata secondo il testo allegato, trasmesso all'approvazione del Mi.U.R. – CUN mediante la Banca Dati RAD D.M. 270. Tale testo, approvato dal competente Ministero, costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce la versione precedente.

L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di inserimento del medesimo nella banca dati dell'offerta formativa di cui all'art. 9, comma 3, del D.M. n. 270/04, predisposta sul sito internet <http://offertaformativa.miur.it>;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Torino.

Il Rettore
Ezio Felizzetti

Visto: Il Direttore della Divisione Didattica e Segreterie Studenti

[Signature]



DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO PARTE I – NORME COMUNI

Art. 1 Ordinamenti degli Studi

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Torino, in conformità alla Legge 341/90, al Decreto Ministeriale 509/99 e al Decreto Ministeriale 270/2004 concernente "Modifiche al Regolamento recante Norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999".

2. Nel Regolamento didattico di Ateneo (R.D.A.) sono indicati:

- | | |
|------------|---|
| Parte I | Norme comuni, |
| Parte II | Corsi di laurea (ai sensi del DM 509/99), |
| Parte III | Corsi di laurea specialistica regolati da normativa europea (ai sensi del DM 509/99), |
| Parte IV | Corsi di laurea specialistica (ai sensi del DM 509/99), |
| Parte V | Corsi di laurea e di laurea specialistica delle Professioni sanitarie (ai sensi del DM 509/99), |
| Parte VI | Corsi di specializzazione (ai sensi del DM 270/2004), |
| Parte VII | Corsi di Laurea (ai sensi del DM 270/2004), |
| Parte VIII | Corsi di laurea magistrale regolati da normativa europea (ai sensi del DM 270/2004), |
| Parte IX | Corsi di laurea magistrale (ai sensi del DM 270/2004), |
| Parte X | Corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie (ai sensi del D.M.270/04), |
| Parte XI | Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) (ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, n.249) |

attivabili presso l'Università degli Studi di Torino, con le relative denominazioni, l'indicazione delle classi di appartenenza, gli obiettivi formativi, il numero dei crediti necessari per il conseguimento dei titoli e i requisiti di ammissione.

3. L'inserimento di un nuovo corso di studio, il relativo ordinamento didattico, le successive modificazioni dello stesso e la sua soppressione sono deliberati, nel rispetto dei criteri generali stabiliti nei decreti ministeriali e delle altre norme vigenti, dal Senato Accademico, su proposta di una o più facoltà, ovvero su propria iniziativa, sentite le facoltà interessate e il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. L'attivazione dei corsi di studio sono oggetto di apposite deliberazioni degli organi collegiali di ateneo nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Università. L'attivazione dei corsi è subordinata al loro inserimento nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero utilizzando criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

4. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni. La durata normale dei corsi di laurea specialistica e dei corsi di laurea magistrale è di ulteriori due anni dopo la laurea, eccettuati i casi nei quali, in relazione a normative dell'Unione Europea, sia diversamente disposto dai decreti ministeriali.

5. I corsi di dottorato di ricerca, di alta formazione permanente e ricorrente, i master universitari, i corsi di perfezionamento scientifico e di aggiornamento professionale, nonché le altre attività



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

formative di carattere continuativo previste dall'art. 31 dello Statuto, sono disciplinati da appositi regolamenti e dall'art. 26 del presente regolamento.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea magistrale, di specializzazione, i dottorati di ricerca ed i master universitari, come individuati nell'articolo 1;
- b) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio (fatta eccezione per i dottorati di ricerca ed i master universitari);
- c) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23/12/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5/01/2000, e successive modificazioni, D.M. 4/10/2000, pubblicato sulla G. U. n. 249 del 4/10/2000, e successive modifiche;
- d) per decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
- e) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definiti dai decreti ministeriali ed eventualmente specificati nelle parti successive;
- f) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme, individuato da uno o più decreti ministeriali, dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili (fatta eccezione per i dottorati di ricerca ed i master universitari);
- g) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- i) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- l) per curriculum - da dichiarare obbligatoriamente nella Banca Dati dell'Offerta Formativa - l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- m) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- n) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 1;
- o) per coorte si intende il piano di studio inserito nell'Offerta Formativa pubblica relativo ad un preciso anno accademico per ogni singolo corso di studio al quale lo studente è legato fino al conseguimento del titolo;
- p) per albo informatico, l'Albo Ufficiale di Ateneo sul sito www.unito.it.

Art. 3



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Regolamenti didattici di facoltà e di altre strutture didattiche

1. I regolamenti didattici di facoltà sono stabiliti dai rispettivi Consigli, in conformità al Regolamento Didattico d'Ateneo (R.D.A.). Essi devono altresì prevedere le norme per la delega di compiti a commissioni permanenti o ad altre strutture, e quelle per l'afferenza di un docente o ricercatore a più Consigli di Corso di studio, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto dell'Università.
2. I regolamenti didattici di facoltà sono trasmessi al Senato Accademico per la valutazione della conformità al R.D.A., allo schema tipo approvato dal Senato Accademico e allo Statuto dell'Università.
3. I regolamenti didattici delle Strutture Didattiche Speciali, di cui alla tabella C dello Statuto, sono approvati dal Senato Accademico su proposte delle strutture didattiche stesse.
4. Il regolamento didattico della Scuola di Amministrazione Aziendale è stabilito dal Senato Accademico su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, sentite le facoltà interessate.

Art. 4

Regolamento didattico dei corsi di studio

1. Ogni corso di studio ha un proprio regolamento il quale, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello Statuto e nel presente regolamento, nonché nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato Accademico e del regolamento generale che la facoltà ha adottato per il complesso dei corsi di studio ad essa afferenti, determina, nel quadro degli obiettivi formativi del corso:
 - a) l'elenco degli insegnamenti attivabili, con l'indicazione dei settori scientifico- disciplinari di riferimento, della tipologia dell'attività formativa, dell'ambito disciplinare e dell'eventuale articolazione in moduli;
 - b) la tipologia delle altre attività formative, ivi comprese le attività professionali certificate;
 - c) gli obiettivi formativi specifici di ogni attività formativa;
 - d) i crediti didattici assegnati a ogni attività formativa;
 - e) le eventuali propedeuticità;
 - f) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - g) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - h) le modalità di frequenza ai singoli insegnamenti anche in riferimento alla condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno;
 - i) la tipologia e quantità del riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso dell'Università di Torino ovvero nello stesso o altro corso di altra Università italiana;
 - l) le forme di verifica di crediti acquisiti in altri corsi di studio o in altro Ateneo;
 - m) le prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano divenuti obsoleti i contenuti culturali;
 - n) le tipologie e modalità del tutorato;
 - o) per ciascun corso di studio deve essere determinata la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale; in ogni caso dovrà essere assicurato un peso non inferiore al 50% del peso orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

2. Il regolamento didattico del corso di studio è approvato dal competente consiglio di facoltà, su proposta del Consiglio del corso di studio, ovvero su propria iniziativa. In caso di persistente dissenso tra diverse facoltà, la questione è rimessa al Senato Accademico.

3. Al fine del coordinamento tra diversi corsi di studio appartenenti alla stessa classe è consentito, con delibera di tutte le facoltà interessate, costituire uno o più consigli all'interno della stessa classe; in tal caso questi sostituiscono i singoli Consigli di corso di studio di cui assumono tutte le competenze. La composizione dei Consigli e dei Corsi di Studio è demandata ai regolamenti delle singole facoltà.

Art. 5

Guide didattiche, Manifesto degli studi.

1. A norma dell'art. 51 dello Statuto, le strutture didattiche devono curare la pubblicazione di guide contenenti ogni notizia utile ad orientare gli studenti nei loro studi.

2. Le guide sono composte di due sezioni, la prima delle quali rappresenta il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico.

3. Il manifesto determina in particolare:

- a) i percorsi formativi offerti e consigliati e le modalità di presentazione, da parte dello studente, del proprio piano di studio;
- b) le modalità di svolgimento delle attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- c) la data di inizio e fine delle lezioni;
- d) la distribuzione degli appelli d'esame;
- e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
- f) le attività didattiche svolte.

Tale parte deve essere aggiornata ogni anno e disponibile entro la data di inizio delle iscrizioni.

La seconda sezione delle guide contiene tutti i programmi degli insegnamenti e i relativi numeri di codice, la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare, i rispettivi crediti formativi universitari, nonché ogni altra notizia utile che le strutture didattiche intendano fornire agli studenti.

4. Il Manifesto è approvato dai Consigli dei corsi di studio e dal Consiglio di Facoltà, previa consultazione della commissione paritetica di Facoltà.

Art. 6

Revisione dei regolamenti didattici

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono annualmente adeguati all'Offerta Formativa pubblica e di conseguenza sono legati alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione ad un determinato corso di studio.

Art. 7

Valutazione dell'offerta didattica

1. I competenti organi accademici, anche sulla base delle relazioni del Nucleo di valutazione di cui all'art. 7 dello Statuto, assumono le iniziative necessarie ad adeguare permanentemente l'offerta



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

didattica dell'Ateneo, per tenere conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica, nonché di esigenze economiche e sociali delle realtà territoriali di riferimento per elevare la qualità dell'offerta stessa.

2. Ai fini di cui al comma precedente, almeno ogni cinque anni, il Senato Accademico prende in esame il quadro complessivo dell'offerta didattica, per le conseguenti determinazioni, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 8

Forme di pubblicità

1. In tutti i casi in cui decisioni concernenti l'organizzazione didattica richiedano l'intervento di una pluralità di organismi, o ne prevedano la possibilità, il responsabile di ognuno di tali organismi dispone affinché le proprie proposte vengano pubblicizzate nelle forme opportune, e comunque attraverso l'Albo Ufficiale di Ateneo sul sito pubblico www.unito.it.

2. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo, viene altresì resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

Art. 9

Ordinamenti didattici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio – deliberati dai consigli di facoltà – sono quelli inseriti nella *Banca Dati Ministeriale dell'Offerta Formativa - Sezione Regolamento Didattico di Ateneo* e determinano:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza. Gli obiettivi formativi delle lauree e delle lauree magistrali (ai sensi del D.M. 270/2004) sono specificati in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e gli sbocchi professionali sono individuati anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

b) le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi e eventuali modalità di verifica delle stesse;

c) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula in ambiti relativi alla formazione di base, caratterizzanti il corso, affini o integrativi, in conformità ai contenuti dei decreti ministeriali concernenti le classi di laurea, le classi di laurea specialistica e le classi di laurea magistrale, quelle autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo, quelle inerenti alla preparazione della prova finale nonché, per i corsi di laurea, alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano, quelle comunque utili all'inserimento nel mondo del lavoro. Per quanto riguarda ciascun corso di laurea istituito ai sensi del D.M. 270/2004, non possono essere previsti in totale più di venti esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.

Per quanto concerne ciascun corso di laurea magistrale istituito ai sensi del D.M. 270/2004, fatti salvi quelli regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati

d) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa; per quanto riguarda gli ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, caratterizzanti e affini o integrativi, i crediti sono riferiti ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

f) la facoltà o il gruppo di facoltà di afferenza;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

- g) nel caso in cui il corso di laurea sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali, gli ordinamenti didattici determinano le attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. In caso di corsi afferenti ad una pluralità di facoltà, queste regoleranno le modalità di organizzazione e funzionamento con successivo provvedimento.
3. L'ordinamento di un corso di laurea determina quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri corsi di studio affini attivati presso l'Università degli Studi di Torino nonché presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni.
4. L'ordinamento di un corso di laurea specialistica individua uno o più corsi di laurea – eventualmente attivati presso altro ateneo sulla base di specifica convenzione - comprendenti almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari sono integralmente riconosciuti a coloro che siano stati ammessi al corso di laurea specialistica.
5. Il decreto rettorale relativo ad un ordinamento didattico precisa la data di entrata in vigore dell'ordinamento stesso.

Art. 10

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente salvo diverse disposizioni indicate dai decreti ministeriali.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità di cui all'art. 24.
4. Al corso di studio, che accoglie lo studente, compete il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell'Ateneo ovvero nello stesso o altro corso di altra università, anche estera, nonché il riconoscimento, entro i limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente e da apposito regolamento d'Ateneo, quale credito formativo, di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Al momento dell'immatricolazione ad un corso del nuovo ordinamento possono essere valutati quali crediti formativi universitari anche esami sostenuti da studenti decaduti o rinunciatari iscritti a corsi di laurea con ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
5. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata rispetto a quella normale di cui all'art. 1, comma 4, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 19.
6. Il corso di studio pubblicizza, a cura del presidente, i criteri e le procedure con i quali esso intende effettuare i riconoscimenti.
7. I regolamenti delle strutture didattiche potranno definire il numero minimo di crediti che dovrà acquisire, nel corso di ogni anno accademico, lo studente a seconda che sia impegnato a tempo pieno negli studi universitari ovvero che non lo sia.
8. L'Ateneo, anche sulla base di appositi atti convenzionali, relativi alla totalità dei corsi di studio o a specifici corsi, può determinare riconoscimenti automatici di crediti acquisiti presso altre Università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

9. I crediti relativi alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso una specifica prova ovvero, secondo una apposita normativa definita dal Senato Accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue.

I regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.

10. Lo studente iscritto all'Università degli Studi di Torino non decade dalla qualità di studente; in caso di interruzione prolungata della carriera scolastica, questa potrà essere riattivata previa valutazione, da parte della struttura didattica competente, della non obsolescenza dei crediti formativi maturati prima dell'interruzione.

Art. 11

Rapporto tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi

1. Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal consiglio del corso di studio previo parere favorevole di una commissione paritetica competente per il corso di studio o, in assenza di essa, della commissione paritetica di facoltà.

2. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la delibera del consiglio del corso di studio può essere assunta. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione proposta dalla struttura didattica è sottoposta al Consiglio di facoltà, che la trasmette con le proprie osservazioni al Senato Accademico.

Art. 12

Attività di orientamento e di tutorato

1. Al fine di rendere consapevole la scelta effettuata per gli studi universitari, è istituito un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, comprese quelle promosse dalle strutture didattiche, da svolgersi anche in collaborazione con le rappresentanze studentesche e con gli istituti d'istruzione secondaria superiore.

2. Le Facoltà istituiscono, per ogni corso di studio, un servizio di tutorato per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti al fine di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al relativo regolamento d'ateneo, anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze ed organizzazioni studentesche.

3. Le strutture didattiche, anche in collaborazione con enti esterni, svolgono come attività istituzionale:

- orientamento universitario;
- elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
- orientamento rivolto all'inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli.

4. I docenti, per quanto di loro competenza, sono tenuti ad impegnarsi nelle iniziative promosse e realizzate da tali servizi.

5. L'Università si impegna a rimuovere difficoltà che ostacolano il corso di studio agli studenti stranieri, in particolare istituendo corsi di italiano, specialmente per quanto concerne i linguaggi tecnici richiesti dalle diverse discipline.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Art. 13

Verifica della preparazione iniziale e numero programmato

1. Il regolamento didattico del corso di laurea determina i casi nei quali la carriera scolastica dello studente che vi accede fornisce elementi sufficienti per considerarne adeguata la preparazione iniziale, con particolare riferimento alle conoscenze di cui all'art. 9, comma 1, lettera b. Per gli altri casi, il regolamento individua altresì le modalità di verifica della preparazione.
2. L'ateneo offre, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, attività formative propedeutiche alla verifica di cui al comma 1. Le attività sono organizzate, di norma, con riferimento ad una pluralità di corsi di laurea.
3. Qualora la verifica non sia risultata positiva, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Vengono altresì indicate le modalità di verifica relative a tali obblighi, per l'assolvimento dei quali possono essere offerte apposite attività didattiche. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
4. Il regolamento didattico del corso di laurea magistrale stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso dei requisiti curriculari e la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.
5. I regolamenti delle strutture didattiche devono prevedere i criteri per la proposta al Senato Accademico del numero di posti a disposizione per l'iscrizione degli studenti a quei corsi di studio per i quali è prevista la limitazione nelle iscrizioni e per le prove di valutazione ai fini dell'iscrizione.

Art. 14

Iscrizione e frequenza ai corsi di studio

1. Si può ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo in qualità di studenti. E' vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo. I titoli di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale è consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti dei corsi stessi. Gli iscritti ai corsi di laurea, istituiti ai sensi del D.M. 270/2004, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi, così come definiti dai singoli ordinamenti, condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di sessanta crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi, secondo criteri stabiliti autonomamente e secondo criteri definiti per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, gli studenti iscritti ai vari corsi di studio possono chiedere il congelamento della propria carriera accademica per il tempo in cui frequentano altri corsi presso la medesima università o altri atenei, anche stranieri. L'autorizzazione è concessa dal consiglio di facoltà o, se esiste, dal consiglio di corso di studio, ai quali spetta anche il riconoscimento delle conoscenze e dei curricula acquisiti all'estero.
3. Le facoltà attivano forme di iscrizione di studenti a tempo pieno e di studenti a tempo parziale nel rispetto dei criteri indicati dal Regolamento studenti della Università di Torino.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

4. I regolamenti delle strutture didattiche, ai sensi dell'art. 5 comma 6 dei DD.MM. 509/99 e 270/2004, stabiliscono i limiti temporali di validità dei corsi frequentati e quelli al di là dei quali è necessaria una verifica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza.

5. L'Università degli Studi di Torino, sulla base di apposite convenzioni con altri atenei e nei limiti da esse previsti, previa deliberazione delle strutture didattiche interessate, consente la mutuazione di attività formative impartite in altre università italiane e la possibilità per queste ultime di mutuare attività formative impartite nell'Ateneo torinese.

6. L'accesso a biblioteche, aule e, in generale, ad ogni altra struttura adibita ad attività didattica è aperto, in linea di principio, a tutti gli studenti universitari, fatte salve le limitazioni relative alle finalità per le quali tali spazi sono stati destinati e nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 15

Iscrizione a corsi singoli

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi ad un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può prendere iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità d'iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino.

Art. 16

Trasferimenti interateneo e passaggi ad altri corsi di studio dell'Università di Torino

1. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro ateneo o il passaggio ad altro corso di studio attivato presso l'Università degli Studi di Torino presentando domanda secondo la normativa prevista dal Regolamento studenti dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 17

Riconoscimento di studi compiuti in altre università

1. I Consigli delle strutture didattiche propongono al Consiglio di facoltà il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio.

2. I titoli conseguiti all'estero possono essere dichiarati a tutti gli effetti equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università degli Studi di Torino. Qualora non sia dichiarata l'equivalenza, l'interessato può essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dalla frequenza e dalle verifiche degli insegnamenti previsti negli ordinamenti didattici.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche nei confronti di studi effettuati e di titoli conseguiti presso università italiane.

Art. 18

Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti

1. Le strutture didattiche competenti stabiliscono l'articolazione e la durata degli insegnamenti, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi, garantendo l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

2. Ogni insegnamento può articolarsi in moduli, che siano chiaramente individuabili all'interno del medesimo.
3. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, il consiglio competente, nel rispetto della libertà di insegnamento, provvede collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.
4. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina le modalità e le scadenze per i diversi adempimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente. Sono previste in ogni caso almeno una riunione annuale per la programmazione e una per la valutazione dei risultati.

Art. 19

Curricula offerti e piani di studio

1. Nel rispetto dei curricula definiti nel regolamento didattico di ogni corso di studio, i Consigli indicano annualmente, nel manifesto degli studi, unicamente i curricula inseriti nella Banca Dati ministeriale dell'Offerta Formativa.
2. Lo studente presenta il proprio piano di studio, nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi.
3. Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale di cui all'art. 1, comma 4, per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve. Gli studenti che maturano 180 crediti nella Laurea, 300 crediti nella Laurea specialistica e 120 crediti nella Laurea magistrale, secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di studio, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
4. Il piano di studio individuale, ovvero difforme dai piani di studio indicati nel regolamento del corso di studio, deve essere conforme all'ordinamento didattico e viene sottoposto all'approvazione del consiglio del corso di studio.
5. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani.

Art. 20

Compiti didattici dei docenti

1. I professori adempiono ai compiti didattici svolgendo la loro attività di insegnamento nei corsi di studio per il conseguimento dei titoli previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, e dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e del successivo D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Adempiono inoltre ai compiti didattici nello svolgimento delle attività di tutorato e delle altre previste dall'art. 31 dello Statuto.
2. Le facoltà annualmente attribuiscono ai singoli docenti i compiti didattici, di orientamento e di tutorato, anche su proposta dei consigli di corso di studio, individuando nel contempo il docente responsabile di ogni attività didattica.
3. Il professore è tenuto a svolgere l'attività didattica dell'insegnamento o dei moduli a lui affidati. Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, il professore non possa tenere la lezione o l'esercitazione, questa può essere svolta da altro docente o rinviata. In quest'ultimo caso, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza è superiore ad una settimana, deve informare il Preside della Facoltà.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

4. Seminari ed esercitazioni, svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità del docente, tendono a una maggiore partecipazione diretta dello studente alla conoscenza degli argomenti del corso e sono valutati come parte dell'attività didattica.
5. Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su apposito registro predisposto dal Senato Accademico; il registro deve essere consegnato agli uffici dell'Università alla fine dell'anno accademico.
6. I professori e i ricercatori devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per il ricevimento degli studenti, secondo modalità determinate all'inizio dell'anno accademico, comunicate al Preside e approvate dalle strutture didattiche competenti. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dalle singole facoltà, l'impegno didattico dei singoli docenti preferibilmente in almeno tre giorni per settimana.
7. I compiti didattici dei ricercatori previsti dalla legge sono assolti secondo norme contenute nei regolamenti di facoltà. Ogni ricercatore è tenuto a compilare il registro dell'attività didattica secondo modalità indicate dal Senato Accademico. Il registro deve essere consegnato agli uffici alla fine dell'anno accademico.
8. In esecuzione della legge 241/90 e s.m.i., il Senato Accademico stabilisce le modalità per l'accesso agli atti di cui al comma 6 del presente articolo e del successivo art. 21.
9. Le strutture didattiche debbono prevedere, nei propri regolamenti, norme per la piena utilizzazione dei professori e ricercatori, nell'osservanza delle rispettive norme di stato giuridico, nonché per un'equa distribuzione del carico didattico, per il coordinamento e la programmazione delle attività didattiche.
10. I professori e i ricercatori hanno l'obbligo della partecipazione alle sedute dei consigli di facoltà e degli altri organi collegiali nonché delle commissioni accademiche di cui fanno parte.
11. La partecipazione ai consigli di facoltà è prevalente su ogni altro obbligo accademico.

Art. 21

Registro didattico

1. Per ogni insegnamento è tenuto un registro nel quale si annota, giorno per giorno, l'argomento della lezione, seminario o esercitazione svolta.
2. Tale registro è conservato a cura del responsabile dell'insegnamento e, alla fine delle lezioni, firmato dal responsabile medesimo, è depositato presso l'ufficio di presidenza della facoltà.
3. Nel registro sono anche indicate lezioni, seminari o esercitazioni tenute dal docente che sostituisca il professore ufficiale. Tali lezioni sono firmate sia dai sostituti sia, per presa visione, dal docente responsabile dell'insegnamento.
4. Il registro è esibito ad ogni richiesta del Presidente del consiglio di corso di studio, del Preside o del Rettore.

Art. 22

Verifica dell'attività didattica

1. È compito del consiglio di facoltà e dei consigli delle altre Strutture Didattiche fornire le necessarie indicazioni ai Nuclei di Valutazione interna previsti dalla legge, secondo criteri e modalità stabilite dal Senato Accademico. A tal fine i consigli delle Strutture Didattiche predispongono una valutazione annuale dell'attività didattica, anche attraverso questionari da essi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

predisposti e compilati dagli studenti sui corsi frequentati. I consigli delle strutture redigono una relazione annuale sull'attività e i servizi didattici.

2. Il regolamento di facoltà deve prevedere le norme per l'istituzione della Commissione Didattica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto.

3. La Commissione Didattica è permanente ed ha compiti di istruzione e di proposta indicati nel regolamento di facoltà. Svolge anche compiti di collegamento con i dipartimenti per i problemi riguardanti l'attività didattica. Le sue adunanze possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e personale della facoltà.

Art. 23

Calendario delle lezioni e degli esami

1. Il periodo ordinario delle lezioni inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno, salvo diversa indicazione deliberata dal Senato Accademico. Altre attività di carattere integrativo o speciale possono svolgersi nel periodo stabilito dalle strutture didattiche competenti.

2. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.

3. L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami sono stabiliti, per i corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale, dal Preside o dai suoi delegati, in conformità con quanto disposto dal regolamento didattico di facoltà e dai regolamenti didattici dei corsi di studio, sentiti la commissione didattica competente e i docenti interessati; per gli altri corsi sono stabiliti dai responsabili delle strutture didattiche, sentiti i docenti interessati.

4. Il calendario degli esami deve essere comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.

5. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.

6. I regolamenti didattici dei corsi di studio dispongono l'articolazione dei singoli anni di corso in più periodi didattici, di norma due, con una interruzione dell'attività didattica, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento di almeno un appello di esami.

7. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.

8. Qualora non sia diversamente stabilito nei regolamenti di corso di studio, il calendario degli esami di profitto per i corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale deve prevedere otto appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, salvo motivate esigenze delle facoltà o dei singoli corsi di studio. Gli appelli possono essere ridotti a tre per corsi non attivati nell'anno.

9. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.

10. L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno dieci giorni.

11. Le sessioni di laurea sono fissate annualmente dalle facoltà secondo specifiche esigenze didattiche. La prima sessione di esami di laurea è quella di giugno/luglio; essa può essere anticipata alla sessione di gennaio/febbraio per gli studenti che acquisiscano tutti i crediti necessari per il conseguimento del titolo di studio in tempo utile per potervi partecipare; mentre gli studenti che



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

passano dal vecchio al nuovo ordinamento possono presentarsi, dopo aver acquisito tutti i crediti necessari, alla prima sessione utile di esami di laurea. La sessione autunnale dovrà concludersi entro la fine del mese di ottobre.

Art. 24 Verifiche del profitto

1. Gli esami di profitto, e in generale ogni accertamento dell'efficacia dell'attività didattica che comporti conseguenze nel curriculum dello studente, si svolgono con modalità determinate dai regolamenti delle strutture didattiche competenti, che ne garantiscono l'obiettività, la ragionevolezza e la pubblicità. I regolamenti possono determinare il termine massimo entro il quale la verifica deve essere effettuata.
2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da riconoscimento di prove intermedie, esercitazioni e altre attività svolte dallo studente ed è disciplinata dai successivi commi.
3. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto dei corsi di studio sono nominate dal Preside della Facoltà o per sua delega, dai responsabili delle altre strutture didattiche. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. È possibile operare per sottocommissioni.
4. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame.
5. I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal consiglio di facoltà o dai consigli competenti, per le strutture esterne alle facoltà.
6. Gli iscritti all'esame, risposto all'appello, ne sostengono le prove per l'accertamento delle conoscenze secondo modalità determinate dalla commissione all'inizio dell'anno accademico. Per gravi e giustificati motivi è consentito mutare nel corso dell'anno le modalità di svolgimento dell'esame, ma in ogni caso mai dopo il momento della fissazione degli appelli.
7. Lo studente può presentarsi ad un medesimo esame tre volte in un anno accademico, salvo eventuali maggiori possibilità concesse dai singoli regolamenti di facoltà o dei corsi di studio.
8. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata. Il ritiro dello studente è verbalizzato unicamente sul registro degli esami.
9. Ulteriori specifiche modalità per l'iscrizione, l'appello e lo svolgimento delle prove d'esame possono essere fissate da regolamenti delle strutture didattiche competenti.
10. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, il docente ha l'obbligo di tenere in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
11. Le commissioni dispongono di un punteggio che va da un minimo di 18 punti sino ad un massimo di 30 punti per la valutazione positiva complessiva del profitto. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
12. La verbalizzazione degli esami è effettuata con supporti cartacei o strumenti di verbalizzazione telematica. Nel primo caso il verbale d' esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione, con funzione di segretario. In caso di verbalizzazione telematica il verbale deve essere firmato dal solo presidente della Commissione esaminatrice.
13. E' assicurata la pubblicità delle prove ed è pubblica la comunicazione del voto finale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

14. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame finale il regolamento didattico del corso di studio individua le modalità e i soggetti responsabili.

Art. 25

Conferimento dei titoli accademici

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico del corso di studio disciplina:

a) le modalità della prova;

b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.

2. Per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore.

3. Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte, secondo norme stabilite nel regolamento di facoltà, da non meno di tre e non più di nove per la laurea, da non meno di sette e non più di undici membri per la laurea specialistica/magistrale, compreso il presidente, e sono nominate dal Preside di Facoltà o, su sua delega, dai responsabili delle strutture didattiche. La maggioranza dei membri deve essere costituita da professori ufficiali. E' possibile operare contemporaneamente con più commissioni.

4. Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode. Per la laurea specialistica/magistrale, può essere concessa all'unanimità, la lode e, secondo la disciplina dei singoli Regolamenti didattici, la menzione o la dignità di stampa. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.

5. A coloro che hanno conseguito la laurea, la laurea specialistica/magistrale e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

6. Il conferimento di titoli accademici congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri è disciplinato da apposite convenzioni con gli atenei stessi, secondo uno schema deliberato dai competenti organi accademici.

7. L'Università rilascia, in edizioni bilingue, come supplemento al diploma relativo al titolo accademico, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il certificato "Supplemento al diploma" deve fornire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente identificato nel titolo originale al quale il supplemento è allegato. Il certificato contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente che sono trasmessi all'Anagrafe Nazionale degli studenti universitari e non può contenere valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o qualsivoglia suggerimento relativo al riconoscimento. Il certificato riporta i dati anagrafici dello studente, le informazioni relative al titolo di studio ed al livello dello stesso, le attività formative svolte con le relative valutazioni ed i voti conseguiti, l'ambito di utilizzazione del titolo di studio, le eventuali informazioni aggiuntive e quelle relative al sistema nazionale di istruzione superiore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Articolo 26

Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente (*Master universitari*)

1. L'Ateneo può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea, della Laurea Specialistica/Magistrale, finalizzati all'acquisizione di particolari competenze anche di carattere intersettoriale, in determinati settori scientifici, tecnici e professionali (di seguito Master universitari).
2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello.
Per l'accesso ai Master universitari di primo livello è necessario aver conseguito la laurea.
Per l'accesso ai Master universitari di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea Specialistica/Magistrale.
3. I Master universitari vengono istituiti ed attivati su proposta delle Facoltà, delle strutture didattiche speciali individuate nella tabella C dello Statuto, con delibera del Senato Accademico, tenuto conto delle risorse disponibili.
4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Master Interuniversitari, sia di primo che di secondo livello. L'Ateneo può altresì istituire Master universitari in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

Art. 27

Tutela dei diritti degli studenti

1. Gli studenti, per la tutela dei loro diritti, possono presentare un esposto scritto al Preside e/o al Rettore e, per conoscenza, alla Commissione didattica di facoltà. La pratica verrà inoltrata all'organo competente per i provvedimenti necessari.

Art. 28

Disposizioni amministrative

1. Le segreterie studenti dell'Università degli Studi di Torino dovranno attenersi alle disposizioni annualmente fissate, in relazione con le esigenze didattiche ed organizzative, dal Senato Accademico, relativamente ai seguenti punti:
 - a) data di decorrenza delle iscrizioni e preiscrizioni all'anno accademico;
 - b) termine per la presentazione delle domande di preiscrizione;
 - c) periodo nel quale dovranno svolgersi, salvo particolari disposizioni ministeriali, le prove di ammissione;
 - d) termine entro cui dovranno essere presentate le domande di passaggio e di trasferimento in partenza; ed al termine entro cui le stesse potranno essere presentate contro pagamento della prevista sanzione amministrativa;
 - e) termine ultimo per il versamento della I rata;
 - f) termine entro cui debbano essere stilate ufficialmente le graduatorie di ammissione ai corsi di studio a numero programmato ed effettuato il pagamento delle tasse per le relative iscrizioni;
 - g) termine entro cui potranno essere presentate oltre il termine di scadenza, domande di iscrizione tardive, previo pagamento della prevista sanzione amministrativa;
 - h) termine entro cui saranno accolti i trasferimenti in arrivo;
 - i) termine di scadenza per il pagamento della II^a rata, decorso il quale sarà applicata la prevista sanzione amministrativa.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

2. Le presenti disposizioni non si applicano agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione.

Art. 29

Corsi di laurea e di laurea specialistica delle professioni sanitarie

1. Nel presente Regolamento sono inoltre disciplinati gli ordinamenti dei corsi di Laurea e di Laurea specialistica delle professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Torino in conformità a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e del Decreto Interministeriale 2 aprile 2001, "*Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie*" e "*Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie*".

- I corsi di Laurea delle professioni sanitarie istituiti dall'Università degli Studi di Torino sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

- Ai corsi di Laurea sono state attribuite le denominazioni corrispondenti a quelle delle figure professionali di cui al relativo decreto del Ministro della Sanità, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.

2. I corsi di Laurea e di Laurea specialistica delle professioni sanitarie sono istituiti e attivati dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre Facoltà. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra la Regione Piemonte e l'Ateneo, a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

- I corsi di Laurea finalizzati alla formazione del profilo dell'educatore professionale e del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ed i corsi di Laurea specialistica finalizzati alla formazione delle figure nell'ambito dell'educazione professionale (Classe 2/S) e nell'ambito della prevenzione nell'ambiente e dei luoghi di lavoro (Classe 4/S), sono istituiti e attivati con il concorso di più Facoltà, tra le quali sono comunque ricomprese le Facoltà di Medicina e Chirurgia.

3. Le competenti strutture didattiche determinano con il Regolamento didattico del corso di Laurea l'elenco degli insegnamenti, da affidare di norma a personale del ruolo sanitario, e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 509/1999, secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

- I laureati di primo livello al termine dei percorsi formativi acquisiscono le competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della Sanità, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

4. Secondo quanto disposto dal Decreto Interministeriale 2 aprile 2001, "*Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie*":

- gli ordinamenti dei corsi di Laurea riservano, limitatamente alle attività formative caratterizzanti, all'ambito specifico corrispondente alla figura professionale, cui è finalizzato il corso di laurea, almeno il settanta per cento dei crediti.
- La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere superiore al trenta per cento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

- Il rapporto tra i CFU e le ore di lezione frontale deve essere uguale per tutti gli insegnamenti previsti da ogni corso di studio.
 - Gli ordinamenti didattici prevedono l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187.
- I crediti formativi universitari dei corsi di cui al presente Regolamento corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.
- In deroga a quanto previsto dal punto precedente, i crediti formativi universitari dei corsi di Laurea di primo livello per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere pediatrico e dell'ostetrica/o corrispondono a 30 ore di lavoro per studente.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di Laurea afferenti alle classi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Interministeriale 2 aprile 2001, "*Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie*", ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
- Tale prova finale:
- a) consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilità pratiche;
 - b) è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Sanità.
- La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della Sanità sulla base della rappresentatività a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e della Sanità che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.
6. I regolamenti didattici dei corsi di laurea specialistica fissano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 9, comma 3; 12, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999. Eventuali integrazioni curriculari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al punto seguente.
- L'Università degli Studi di Torino, per i fini di cui al punto precedente, verifica il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione del laureato con riferimento anche alle specifiche esperienze professionali, maturate in almeno cinque anni di attività lavorativa dipendente in strutture sanitarie accreditate, caratterizzate dall'esercizio di funzioni professionali proprie del titolo di laurea conseguito e coerenti con l'obiettivo del corso di laurea specialistica.

Art. 30

Facoltà dell'Università degli Studi di Torino

- Facoltà di Agraria
- Facoltà di Economia
- Facoltà di Farmacia
- Facoltà di Giurisprudenza
- Facoltà di Lettere e Filosofia
- Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
- Facoltà di Medicina e Chirurgia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

- Seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia “San Luigi Gonzaga” di Orbassano
- Facoltà di Medicina Veterinaria
- Facoltà di Psicologia
- Facoltà di scienze della Formazione
- Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e Naturali
- Facoltà di Scienze Politiche

Art. 31

Strutture Didattiche Speciali dell’Università degli Studi di Torino

Ai sensi della Tabella C dello Statuto di Ateneo le Strutture didattiche speciali sono:

- Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA)
- Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM)
- Scuola Interateneo di specializzazione per la Formazione degli insegnanti della Scuola Secondaria (SIS)
- Scuola per le Biotecnologie
- Scuola Universitaria interfacoltà di Scienze Strategiche (SUISS)
- Scuola di Studi Superiori dell’Università degli Studi di Torino

Art. 32

Norme transitorie e finali

1. L’Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici e i regolamenti previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per gli stessi studenti di optare per l’iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.
2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dall’Università per il conseguimento della laurea di cui all’articolo 1, comma 2. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali.
3. Gli ordinamenti didattici di un corso di studio, disciplinato secondo la normativa previgente al D.M. 270/2004, sono adeguati al presente regolamento entro i termini stabiliti dai decreti ministeriali relativi alle modifiche delle classi dei corsi di studio rilevanti per il corso stesso.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.